

Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri

(OEAE)

M	difica	dal	
VIC	กกบาง	aei	

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza dell'11 agosto 1999¹ concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri è modificata come segue:

Art. 21

La ripartizione sui Cantoni di persone ammesse provvisoriamente è retta dagli articoli 21 e 22 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999² sull'asilo.

Art. 24

Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il

¹ RS 142.281

² RS **142.311**